

(N. 734)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro - Assistenza e previdenza sociale - Cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1984 in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 158, 496, 590 e 899)

d'iniziativa dei deputati FERRARI Marte, ALBERINI, FIANDROTTI e AMODEO (158); ZOPPETTI, ALBORGHETTI, FRANCESE, PALLANTI, RICOTTI, ZANINI, MONTESSORO, BONETTI MATTINZOLI, DANINI e BONCOMPAGNI (496); GIANNI e SERAFINI (590); CRISTOFORI, MANCINI Vincenzo, BIANCHI, BIANCHINI, TEDESCHI, ROSSATTINI e GAROCCHIO (899)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 maggio 1984

Norme concernenti il trattamento di fine rapporto per gli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Gli ex dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, hanno diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto qualora il rapporto di lavoro sia cessato nei tre anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio dell'impresa da parte del commissario o dei commissari di cui al predetto decreto-legge.

Gli importi corrispondenti alle indennità di cui al comma precedente sono considerati come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e sono erogati anche nel caso non abbiano avuto inizio le operazioni di cui all'articolo 212 del predetto regio decreto.